

CIRCOLARE D.G. N. 46/91 - D.C. V.N. 3/91

Prot.n. 478 (56) 71.20

OGGETTO: Servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri. Snellimento delle procedure per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza di cui all'art. 3 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753.

1.—Con Circolare D.G. n. 13/1989 (Prot. n. 52 (50) 05 del 18.1.1989) sono state emanate, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753, disposizioni intese a facilitare ed a rendere quindi più rapide le istruttorie per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 3 dello stesso D.P.R., quando concernente impianti funicolari aerei e terrestri in servizio pubblico per il trasporto di persone.

Tali disposizioni, peraltro, non sono risultate sempre correttamente interpretate ed applicate, talché ne sono derivati confusioni e disguidi ai quali si intende ovviare con le precisazioni, le modifiche e le integrazioni illustrate nella presente, intese anche a migliorare ed a rendere più efficaci le disposte semplificazioni procedurali tenendo conto, d'altra parte, tanto della ripartizione fra Uffici Centrali e Periferici di questa Direzione Generale delle incombenze di cui al predetto D.P.R. n. 753/80, disposta con il DM 24.3.87, n. 102, quanto delle nuove norme in materia di procedimenti amministrativi contenute nella recente legge 7.8.1990, n. 241.

2.—Nel merito deve essere precisato, innanzitutto, che le disposizioni della presente Circolare si riferiscono essenzialmente alle procedure per il surrichiamato nulla osta se riguardante progetti di costruzione, di ricostruzione o di varianti (queste ultime quali definite al paragrafo 3 delle Norme regolamentari approvate con D.M. 2.1.1985 – G.U. n. 26 del 31.1.1985) delle funivie bifune, delle funivie monofune e delle funicolari terrestri, escludendosi i progetti degli impianti scioviari per i quali risultano allo stato sufficienti le disposizioni di cui ai Capi 1 e 3 delle Norme tecniche per le sciovie in servizio pubblico approvate con D.M. 15.3.1982 (S.O. alla G.U. n. 140 del 24.5.1982).

3.—Per i surrichiamati impianti funicolari aerei e terrestri, se ubicati nelle Regioni a Statuto sia ordinario che speciale (eccezione fatta per quelli delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano), va altresì ricordato preliminarmente che il nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80 viene a costituire, in concreto, uno dei presupposti vincolanti perché le competenti Autorità Regionali (o quelle locali da esse delegate) possano adottare propri provvedimenti tanto di approvazione dei progetti, quanto di autorizzazione per l'inizio dei rispettivi lavori.

Ne consegue che, per gli impianti di cui trattasi, l'avvio dell'istruttoria, ai fini dell'eventuale rilascio del ripetuto nulla osta da parte degli Uffici Centrali o Periferici di questa Amministrazione, deve intendersi subordinato alla formulazione di espressa richiesta in proposito da parte delle Autorità Regionali, in quanto titolari oltreché delle funzioni amministrative in materia di trasporti loro trasferite dai DD.PP.RR. 14.1.1972, n. 5 e 24.7.1977, n. 616, e meglio individuate dal D.P.R. n. 753/80, anche di quelle concernenti l'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente.

- 4.—Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, l'istruttoria di cui trattasi deve concludersi con un provvedimento (motivatamente positivo o negativo che sia) da adottare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle competenti Autorità Regionali. Per effetto di quanto stabilito all'art.2, comma 2, della citata legge n. 241/90, tale termine sostituisce quello più generale di 30 giorni fissato al comma 3 dello stesso articolo ed inibisce a questa Amministrazione l'eventuale determinazione di un diverso termine come pure previsto dal medesimo comma 2.

Peraltro, ove nel corso dell'istruttoria insorgano esigenze di motivati chiarimenti, sostituzioni od integrazioni delle documentazioni tecniche esibite dagli interessati, appare applicabile il disposto dell'art. 16, comma 4, della legge n. 241/90, tenuto conto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dello stesso art. 17 e pur considerando che le valutazioni tecniche espresse da questa Amministrazione con il nulla osta ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80, riguardano esclusivamente la sicurezza del trasporto, possono ritenersi ricomprese fra quelle più in generale preordinate alla tutela della salute dei cittadini.

In concreto, ove l'Ufficio Centrale o Periferico di questa Amministrazione che, secondo quanto avanti disposto, provvede all'istruttoria su progetti di costruzione, ricostruzione o variante di impianti funiviari rilevi l'esigenza di motivati chiarimenti, sostituzioni od integrazioni della documentazione tecnica presentata, ne dovranno essere immediatamente informate le competenti Autorità Regionali ai fini dell'interruzione del surrichiamato termine di 60 giorni; il nuovo termine, della stessa durata per effetto del già richiamato art. 16, comma 4, della legge n. 241/90, ricomincerà a decorrere dalla ricezione dei nuovi documenti.

- 5.—In relazione alla ricordata competenza primaria delle Regioni in materia di trasporti pubblici locali, gli Uffici Centrali e Periferici di questa Direzione Generale dovrebbero, in effetti, intrattenere rapporti solo con le Regioni stesse per quanto attiene alle istruttorie di cui trattasi; ciò tuttavia, oltre ad appesantire le procedure, verrebbe a determinare insopportabili perditempi, vanificando in sostanza le finalità della legge n. 241/90 oltreché lo spirito delle disposizioni della presente.

Tenuto conto, d'altra parte, delle nuove norme per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della ripetuta legge n. 241/90, e salvo il caso che le competenti Autorità Regionali rivendichino a sé, in esclusiva, la tenuta dei rapporti con gli interessati alla realizzazione di un impianto funiviario (nel qual caso rientreranno evidentemente nella completa responsabilità delle anzidette Autorità criteri e modalità di applicazione di tale legge nei confronti degli interessati stessi), si è dell'avviso che gli eventuali provvedimenti a carattere interlocutorio adottati dagli Uffici Centrali e Periferici di questa Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 4, debbano essere resi noti

contestualmente oltreché, è ovvio, alle ripetute Autorità, anche agli interessati (richiedente la concessione o concessionario, progettista, costruttore, ecc.) i quali potranno altresì direttamente presentare la nuova documentazione necessaria per il prosieguo dell'istruttoria, informandone comunque le stesse Autorità regionali.

6.—Va inoltre precisato che, per ciascuna delle categorie di impianti funiviari innanzi richiamati ed oggetto della presente, la composizione della documentazione tecnica da presentare ai fini dell'istruttoria di competenza di questa Amministrazione resta sostanzialmente quella stabilita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale per le funicolari aeree in servizio pubblico approvato con D.P.R. 18.10.1957, n. 1367, dalle Prescrizioni Tecniche Speciali concernenti dette categorie di impianti ed approvate:

- per le funivie bifune a va e vieni e, per effetto del D.M. 13.11.1975, n. 9610, anche per le funicolari terrestri, con il D.M. 15.2.1969, n. 815;
- per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo, con il D.M. 7.7.1960, n. 1235;
- per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, con il D.M. 16.6.1964, n. 1541.

Tenuto conto delle attribuzioni in materia di sicurezza rimaste a questa Amministrazione, e stralciando quindi quanto previsto nelle disposizioni originali e non rientrante in tali attribuzioni, nell'Allegato I alla presente è riportata, in forma unificata e coordinata per tutte le surrichiamate categorie d'impianti, l'elencazione della documentazione necessaria ai sensi delle ricordate disposizioni.

E' appena il caso di ricordare che la predetta documentazione dovrà recare su ogni elaborato la data e le firme del legale rappresentante dell'azienda proponente e del progettista; quest'ultimo dovrà dimostrare di possedere i requisiti richiesti dall'art.3, comma 3, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 18.10.1957, n. 1367. Peraltro, nell'eventualità che singole parti omogenee della documentazione siano state redatte da professionisti diversi (ad es. opere civili, relazioni geologiche e geotecniche, equipaggiamenti elettrici e/o elettronici, carrelli, ecc.), dovrà comunque esistere un responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità di tali parti, che dovranno quindi recare anche la firma del detto responsabile generale.

Nel caso infine di ricostruzioni o varianti da realizzare su impianto già in esercizio, la ripetuta documentazione dovrà altresì essere controfirmata dal direttore d'esercizio dell'impianto, allo scopo di attestarne l'assenso alle soluzioni proposte e la loro compatibilità con il resto dell'impianto stesso.

7.—Tutto ciò premesso, secondo i principi informativi delle semplificazioni procedurali sanciti con la Circolare D.G. n. 13/1989 ed ai fini di una più razionale applicazione di tali principi, appare necessario, ancora in via preliminare, distinguere fra le ipotesi qui di seguito elencate:

- A) impianti da costruire, ricostruire o modificare mediante soluzioni costruttive od elementi costitutivi di modello già realizzato in più esemplari e favorevolmente sperimentato, sempreché utilizzati entro i limiti delle prestazioni prefissate all'origine;
- B) impianti da costruire, ricostruire o modificare come indicato alla lettera A), ma recanti innovazioni o modifiche rilevanti, anche per quanto riguarda le prestazioni, in uno o più degli elementi costitutivi e con riferimento agli altri impianti dello stesso modello realizzati dal medesimo costruttore;
- C) impianti da costruire, ricostruire o modificare come indicato alla lettera A), ma per i quali si rendono necessarie deroghe rispetto alle vigenti norme tecniche;
- D) impianti da costruire, ricostruire o modificare in unico esemplare, in relazione anche alle prestazioni degli elementi costitutivi (è generalmente il caso delle funivie bifune a va e vieni e delle funicolari terrestri su rotaie);
- E) impianti da costruire, ricostruire o modificare secondo soluzioni tecniche totalmente o parzialmente innovative, ovvero non previste dalla normativa in vigore.

8.—Sulla base dei surrichiamati principi, la documentazione tecnica di cui all'allegato I, da presentare agli effetti del rilascio del nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80 e costituente quindi, nel suo complesso, il progetto esecutivo dell'impianto, va in via generale suddivisa in due parti:

- la prima: specifica dell'impianto e rivolta ad individuare l'opera nelle sue caratteristiche principali, evidenziando i criteri seguiti dal progettista per garantire il rispetto della vigente normativa tecnica di sicurezza e, a tali effetti, costituita di norma dagli elaborati di cui ai punti da 1) ad 8) dell'allegato I, corredati dagli ulteriori documenti più avanti indicati;
- la seconda: riguardante gli elementi costitutivi di dettaglio ed i rispettivi particolari costruttivi e comprendente, di norma, gli elaborati di cui ai punti 9), 10) ed 11) dello stesso allegato I.

9.—Per gli impianti rientranti nell'ipotesi A) del paragrafo 7, l'esame della documentazione tecnica da parte degli Uffici Centrali e Periferici di questa Amministrazione va di norma limitata alla prima parte della documentazione stessa, restando in ogni caso acquisita agli atti degli Uffici predetti la seconda parte, per la quale il progettista dovrà tuttavia attestare, mediante dichiarazione formale:

- a) che gli elementi costitutivi compresi in tale seconda parte sono identici a quelli installati negli altri analoghi impianti realizzati dallo stesso costruttore; nel caso vengano invece adottati elementi differenti e sempreché le differenze siano di scarsa rilevanza, quanto meno sotto il profilo funzionale, ne dovrà essere dimostrata l'equivalenza;
- b) che comunque tali elementi costitutivi, in particolare quelli contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori (art. 6 Regolamento Generale), sono stati progettati e dimensionati nel rispetto oltreché delle specifiche norme tecniche in vigore per gli impianti funiviari, di

tutti gli insegnamenti ed i principi dell'arte, nonché delle norme ufficiali esistenti per altri settori, quando applicabili;

- c) che le prestazioni limite in base alle quali sono stati progettati e dimensionati i ripetuti elementi costitutivi sono compatibili con quelle richieste dall'impianto in esame.

Agli effetti del precedente punto c), in particolare, fondamentali risultano i calcoli relativi alle configurazioni delle funi (punto 5 dell'allegato I) ed i parametri che da essi possono desumersi, costituenti in concreto l'interfaccia tanto per le verifiche attinenti alla compatibilità della geometria dell'impianto e dei suoi veicoli con il terreno sul quale esso insiste e con i relativi ostacoli (punti 1 e 3 dell'allegato I), quanto per le prestazioni limite degli elementi costitutivi compresi nella seconda parte del progetto.

Con riferimento al surrichiamato interfaccia, le attestazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno essere quindi integrate da opportune tabelle di raffronto, come d'altra parte espressamente previsto nello stesso allegato I (punto I.).

10.—Per gli impianti rientranti nelle ipotesi B) e C) del paragrafo 7, resta valido quanto disposto ai paragrafi 8 e 9, ma la prima parte della documentazione tecnica, quella cioè da sottoporre comunque ad esame da parte degli Uffici Centrali e Periferici di questa Amministrazione, dovrà essere ulteriormente integrata, rispettivamente:

- con gli elaborati di dettaglio (disegni e calcoli di verifica), riguardanti gli elementi costitutivi recanti innovazioni tecniche rilevanti rispetto alle soluzioni adottate in altri analoghi impianti, nonché con la dimostrazione della compatibilità dei nuovi elementi costitutivi nell'architettura generale dell'impianto;
- con tutte le informazioni, dimostrazioni e motivazioni necessarie per giustificare la deroga richiesta, verificandone comunque la compatibilità con i criteri generali di sicurezza.

Tanto sulle proposte di innovazioni tecniche, quanto sulle richieste di deroghe, questa Amministrazione si riserva di decidere sentito, se del caso, il parere della Commissione per le Funicolari aeree e terrestri.

11.—Per gli impianti rientranti nelle ipotesi D) ed E) del paragrafo 7, l'esame da parte degli Uffici Centrali e Periferici di questa Amministrazione va esteso di norma a tutta la documentazione di progetto quale indicata nell'allegato I, eventualmente integrata con gli ulteriori elaborati che di volta in volta, inteso se del caso anche in via preliminare il parere della Commissione per le funicolari a. e t., potranno essere ritenuti necessari dai predetti Uffici, in particolare per ciò che concerne le soluzioni tecniche innovative ovvero non contemplate dalle norme.

Tuttavia, ove per la realizzazione di tali impianti si preveda di impiegare elementi costitutivi di modello già adottato e favorevolmente sperimentato su altri impianti, anche se non della stessa categoria, il progettista potrà presentare per detti elementi costitutivi la documentazione tecnica di dettaglio in apposito, separato fascicolo, di norma da acquisire agli atti senza preventivo esame, sempreché corredato da dichiarazione del progettista medesimo rispecchiante le attestazioni di cui al paragrafo 9, nonché dalla dimostrazione della compatibilità fra i ripetuti elementi costitutivi ed il resto dell'impianto.

Anche per gli impianti considerati al presente paragrafo, l'Amministrazione si riserva di decidere sentito se del caso il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

12.—Per quanto riguarda il concreto espletamento delle incombenze connesse al rilascio del nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80, si rammenta che con il D.M. 24.3.1987, n. 102, si è già provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso D.P.R., a stabilire fra l'altro la ripartizione di tali incombenze fra la Sede Centrale e gli Uffici Periferici di questa Direzione Generale, individuando questi ultimi, in particolare, negli Uffici Speciali MCTC Trasporti Impianti Fissi (USTIF-MCTC) ed attribuendo ad essi tutte le anzidette incombenze, in particolare nel caso delle funivie monofune con veicoli a collegamento permanente sempreché rientranti nell'ipotesi A del precedente paragrafo 7 (art. 1, lettera f, sub 2 del D.M. 24.3.87).

Nel far presente che è intendimento di questa Amministrazione estendere le surrichiamate attribuzioni degli USTIF-MCTC anche al caso delle funivie monofune con veicoli (seggioline) a collegamento temporaneo e di capacità sino a quattro posti (in proposito si fa riserva di ulteriori comunicazioni), si dispone che per il rilascio del ripetuto nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80, vengano d'ora in avanti seguite le procedure appresso stabilite:

12.1.—Indipendentemente dalle attribuzioni innanzi richiamate e meglio più avanti specificate, i progetti dei nuovi impianti considerati dalla presente o di ricostruzione completa di analoghi impianti esistenti, redatti secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi da 6 ad 11, devono essere presentati contemporaneamente tanto alle competenti Autorità regionali e/o locali (nel numero di copie in bollo od in carta semplice da esse richiesto), quanto all'USTIF+MCTC territorialmente competente (in tre copie, in carta semplice, ciascuna accompagnata da un dettagliato elenco degli elaborati e dei documenti costituenti il progetto; elenco pure datato e firmato dal legale rappresentante dell'azienda proponente e dal progettista).

12.2.—I predetti USTIF accerteranno tempestivamente, in via preliminare, se la documentazione tecnica presentata è completa in ogni sua parte e regolarmente datata e firmata, richiedendo ove necessario gli elaborati e/o le firme mancanti; una copia dell'elenco dei documenti, eventualmente integrato, verrà quindi restituita all'azienda proponente apponendovi il timbro d'ufficio, il numero di protocollo d'arrivo e la relativa data.

12.3.—In relazione all'apposita richiesta di nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80 ricevuta dalle Autorità Regionali e/o locali, gli USTIF procederanno quindi all'istruttoria tecnica sulla documentazione di progetto e, secondo il caso, provvederanno agli adempimenti qui di seguito illustrati:

- a) nel caso di funivie monofune con veicoli a collegamento permanente rientranti nell'ipotesi A del paragrafo 7, gli USTIF completeranno l'istruttoria tecnica e, se del caso, rilasceranno alle competenti Autorità regionali e/o locali il proprio

nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80, eventualmente subordinandolo alle prescrizioni, osservazioni e riserve ritenute necessarie; gli stessi USTIF trasmetteranno inoltre alle predette Autorità una copia del progetto con l'elenco completo dei documenti in esso contenuti recante il timbro d'ufficio, il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'altra copia del progetto verrà rimessa, per documentazione, alla Sede Centrale unitamente a copia del provvedimento e dell'elenco dei documenti;

- b) per la stessa categoria di impianti di cui alla precedente lettera a), qualora dall'esame dei progetti emergano problemi tecnici di natura o rilevanza particolari (ad es. problemi geologici, interferenze con altri impianti, problemi relativi al recupero dei viaggiatori, ecc.), ovvero richieste di deroghe rispetto alla vigente normativa tecnica o, ancora, innovazioni tecniche rispetto a quelle già note e favorevolmente sperimentate, gli USTIF-MCTC, informandone comunque le competenti Autorità regionali e/o locali, provvederanno a riferire alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri, tramite la Divisione 56 della Sede Centrale, proponendo gli specifici quesiti del caso con il proprio motivato parere; il successivo, eventuale, rilascio del nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80 da parte dei predetti Uffici resterà conseguentemente subordinato, tra l'altro, al giudizio espresso dalla stessa Commissione sui quesiti proposti;
- c) nel caso di funivie monofune con veicoli a collegamento permanente di modello non conosciuto dall'USTIF-MCTC interessato, così come per tutte le rimanenti categorie di impianti funicolari aerei o terrestri rientranti o meno nell'ipotesi A del precedente paragrafo 7, lo stesso Ufficio provvederà a riferire alla Sede Centrale - Divisione 56 - il proprio motivato parere su quanto rilevato nell'esame degli elaborati di progetto sempre tenuto conto di quanto stabilito ai paragrafi da 8 ad 11, con speciale attenzione alle situazioni locali che possono non risultare efficacemente illustrate negli stessi elaborati (ad es. tracciato ed eventuali accidentalità, problemi di natura geologica o relativi al pericolo di valanghe, problemi relativi al recupero dei viaggiatori, ecc.), trasmettendo alla predetta Divisione due copie del progetto e del relativo elenco elaborati, ed informandone le competenti Autorità regionali o locali.

12.4.—Nel caso degli impianti indicati alla lettera c) del punto 12.3, la Divisione 56 della Sede Centrale provvederà a completare l'istruttoria tecnica sul progetto, sottoponendolo se del caso ad esame e parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; ove l'istruttoria si concluda favorevolmente, tale Divisione rilascerà direttamente alle competenti Autorità Regionali e/o locali il nulla osta ex art. 3 D.P.R. n. 753/80, eventualmente subordinandolo alle prescrizioni, osservazioni e riserve ritenute necessarie dalla Commissione o dalla stessa Divisione; quest'ultima rimetterà inoltre alle suddette Autorità una copia del progetto e del relativo elenco allegati, apponendovi il timbro d'Ufficio, con il numero di protocollo e la data del provvedimento, nonché copia dell'eventuale Voto espresso sullo stesso progetto dalla Commissione suindicata; copia del provvedimento, ed eventualmente dello stesso Voto, saranno altresì inviati dalla Divisione 56 all'USTIF-MCTC territorialmente competente.

- 12.5.—Ancora per gli stessi impianti di cui alla lettera c) del punto 12.3, nel caso che l'istruttoria tecnica non possa essere favorevolmente conclusa, la Divisione 56 della Sede Centrale ne informerà, motivando, le competenti Autorità regionali o locali e l'USTIF-MCTC interessato. La stessa Divisione, se del caso, potrà direttamente richiedere agli interessati, tenuto conto di quanto illustrato ai precedenti paragrafi 4 e 5 e, quindi, sempre informandone le Autorità regionali o locali e l'USTIF interessato, la presentazione di elaborati tecnici integrativi o sostitutivi di quelli compresi nel progetto originale, precisando se su di essi è necessario il preliminare esame e parere del medesimo USTIF. Fatta salva quest'ultima ipotesi, gli interessati potranno quindi direttamente presentare alla suddetta Divisione, in duplice copia, gli elaborati richiesti, ma in ogni caso copie di essi dovranno altresì essere rimessi alle Autorità regionali o locali ed all'USTIF-MCTC competente;
- 12.6.—Nel provvedimento di cui al punto 12.4, se il nulla osta ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80 viene subordinato al superamento di particolari riserve, la Divisione 56 della Sede Centrale preciserà altresì quali di esse debbano essere sciolte dalla stessa Divisione, intesa ancora, ove necessario, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, e quali invece possano essere sciolte dall'USTIF-MCTC territorialmente competente. Per le prime, i relativi elaborati tecnici potranno essere direttamente presentati dagli interessati alla predetta Divisione, in duplice copia, inviandone sempre le necessarie copie alle competenti Autorità regionali o locali ed all'USTIF-MCTC interessato; per le seconde, tali elaborati dovranno essere invece presentati, in tre copie, al detto Ufficio e, naturalmente, alle Autorità regionali e locali. In ogni caso, i provvedimenti adottati sia dalla Sede Centrale -Divisione 56 - che dagli USTIF-MCTC in ordine allo scioglimento o meno delle riserve innanzi citate dovranno essere comunicati, oltreché alle competenti Autorità regionali o locali, rispettivamente all'USTIF interessato ed alla stessa Divisione; per i relativi elaborati tecnici si adotteranno inoltre le procedure già illustrate ai punti 12.3 e 12.4.
- 13.—Per quanto riguarda i progetti di varianti costruttive ad impianti già in esercizio, qualunque sia la categoria o la classe dell'impianto, come già accennato al precedente paragrafo 6, tutti gli elaborati dovranno recare la firma oltreché del progettista e del legale rappresentante dell'azienda esercente, anche quella del direttore d'esercizio. E' appena il caso di precisare che i progetti di varianti costruttive possono essere firmati oltreché dal legale rappresentante dell'Azienda, dal solo direttore d'esercizio se detto professionista intende assumere direttamente la responsabilità di tali progetti. Comunque, sia che le varianti vengano autonomamente proposte dall'azienda esercente, sia che derivino da prescrizioni formulate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, dalle competenti Autorità regionali o locali, sia infine che derivino da prescrizioni formulate, ai fini della sicurezza, da questa Sede o dagli USTIF, per il rilascio del nulla osta tecnico ex art. del D.P.R. n. 753/80, dovranno essere adottate le stesse procedure illustrate al paragrafo 12.

con le seguenti precisazioni, anche a parziale modifica di quanto disposto al punto 1) della Circolare D.G. n. 18/85:

- a) indipendentemente dalla categoria e dalla classe di impianto ed anche se le varianti proposte comportano modifiche alle sue prestazioni, sempreché le nuove soluzioni costruttive siano note all'USTIF-MCTC interessato e favorevolmente sperimentate e, comunque, non vengano richieste deroghe rispetto alla vigente normativa tecnica, lo stesso Ufficio provvederà a tutti gli adempimenti stabiliti sub a) al punto 12.3;
- b) analogamente a quanto stabilito sub b) allo stesso punto 12.3, l'USTIF-MCTC interessato riferirà alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri, tramite la Divisione 56, quando, sempre indipendentemente dalla categoria e dalla classe di impianto, dall'esame dei progetti di variante emergano problemi tecnici di natura o rilevanza particolari, nuove soluzioni costruttive non ancora sperimentate, ovvero richieste di deroghe rispetto alla vigente normativa tecnica;
- c) in tutti gli altri casi, in particolare quando le varianti proposte o le deroghe richieste assumano speciale rilevanza ai fini della sicurezza, dovranno essere adottate le procedure fissate sub c) al punto 12.3, nonché quelle di cui ai punti 12.4, 12.5 e 12.6;
- d) per le revisioni generali di cui al paragrafo 5. delle citate Norme regolamentari approvate con il D.M. 2.1.1985, se non accompagnate da varianti costruttive, restano in vigore le disposizioni già impartite con le Circolari D.G. n. 18/85 (punto 8) e D.G. n. 114/86 del 16.6.1986.

Con riferimento, a quanto evidenziato ai precedenti paragrafi da 1 a 5, deve infine richiamarsi la particolare attenzione degli USTIF in indirizzo sull'esigenza di rispettare i termini di tempo stabiliti dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge n. 241/90, risultando all'uopo indispensabile che gli stessi USTIF riferiscano a questa Sede con la maggiore tempestività possibile in tutti i casi nei quali il nulla osta ex art. 3 del D.P.R. n. 753/80 debba essere rilasciato da questa Sede medesima, in particolare quando debba anche essere sentito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

Le disposizioni della presente Circolare sostituiscono integralmente quelle a suo tempo impartite con le Circolari D.G. n. 189/86 e D.G. n. 13/1989 che si intendono abrogate; tali disposizioni si applicano nei confronti dei progetti presentati alle competenti Autorità regionali dopo il 30 aprile p.v..

Nel fare riserva, ove si renda necessario, di ulteriori chiarimenti in merito a quanto disposto, si pregano gli USTIF in indirizzo di voler dare la massima diffusione alla presente Circolare tanto presso le Aziende costruttrici ed esercenti impianti a fune ricadenti nella propria competenza territoriale, quanto presso le Autorità regionali, alle quali la presente è diretta per opportuna conoscenza, allo scopo di concordare localmente modalità e procedure di dettaglio per la più concreta e tempestiva attuazione di quanto disposto.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione ed assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Da presentare agli USTIF-MCTC territorialmente competenti, per il tramite delle Autorità Regionali interessate, ai fini del rilascio del nulla osta ex art. 3 D.P.R. 11.7.1980, n. 753, per i progetti di costruzione, ricostruzione o variante d'impianti funicolari aerei o terrestri di trasporto in servizio pubblico. (Testo coordinato del paragrafo 1.1. delle Prescrizioni Tecniche Speciali approvate con D.M. 15.2.1969, n. 815; del capo 2, paragrafo c) delle Prescrizioni Tecniche Speciali approvate con D.M. 16.6.1964, n. 1541; del capo 2, paragrafo d) delle Prescrizioni Tecniche Speciali approvate con D.M. 7.7.1960, n. 1235).

- 1) Relazione tecnica generale riferita a tutto l'impianto e, in modo particolare, a quelle parti che sono oggetto di prescrizioni derivanti dal Regolamento generale, dalle Prescrizioni tecniche speciali, nonché dalle altre disposizioni specifiche emanate dall'Amministrazione, con la dimostrazione puntuale, preferibilmente in forma tabellare, che le richiamate prescrizioni e disposizioni sono rispettate, ovvero con l'esplicita indicazione delle eventuali deroghe richieste; queste ultime dovranno essere esaurientemente motivate ed illustrate con idonea documentazione di supporto da produrre separatamente. La relazione deve comprendere l'elenco dei materiali con la specificazione impegnativa delle loro caratteristiche tenendo presenti le norme UNI, nonché l'indicazione della ditta o delle ditte costruttrici con la dimostrazione della loro capacità tecnica. Alla relazione tecnica deve essere altresì allegata la dichiarazione del progettista attestante, ai sensi dell'art. 3, 4° comma del Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, la rispondenza del disegno del profilo del terreno, assunto quale base del progetto, alla effettiva configurazione del terreno stesso.
- 2) Corografia generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata nelle tavolette in scala 1:25.000 dell'Istituto geografico militare, con l'indicazione del tracciato dell'impianto stesso. Ove necessario, in relazione alla natura dei luoghi, agli eventuali ostacoli ovvero alla presenza di altri impianti, la corografia suddetta va integrata con un piano quotato in scala 1:10.000.
- 3) Profili longitudinali della linea: devono essere due, dei quali uno in scala 1:5.000 con l'indicazione delle stazioni dei sostegni e quella di massima del terreno e delle funi; l'altro, in scala non minore di 1:1.000, per le funivie bifune e le funicolari terrestri, e di 1:500 per le funivie monofune, con riportato l'esatto andamento del terreno oltretutto sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi le quali devono essere rappresentate nelle loro diverse configurazioni limite atte a determinare il franco minimo e le altezze massime dei veicoli dal suolo; su quest'ultimo profilo dovrà pure essere rappresentato, se del caso anche

mediante sezioni, l'andamento trasversale del terreno per una larghezza non inferiore a quella interessata dalle proiezioni orizzontali delle sagome di ingombro dei veicoli.

- 4) Rappresentazione schematica dell'impianto, con indicazione dei dispositivi di alimentazione, azionamento, trazione, frenatura, tensione, rinvio ed ancoraggio, nonché con illustrazione delle modalità di esercizio e delle logiche di funzionamento e frenatura. Per le funicolari terrestri tale rappresentazione schematica dovrà essere estesa alla sede, alle eventuali opere di linea ed all'armamento.
- 5) Calcoli relativi alle configurazioni delle funi, nelle condizioni più significative, e relative verifiche; per gli impianti provvisti di dispositivo idraulico di tensione, ovvero di ancoraggi con controllo continuo della tensione, tali verifiche devono essere estese ai valori limite delle tensioni corrispondenti agli estremi del campo di tolleranza garantito dai suddetti dispositivi di controllo rispetto al valore nominale; per gli impianti provvisti di freni delle vetture agenti sulle funi portanti o sulle vie di corsa, i calcoli di cui trattasi devono altresì comprendere quelli relativi alla fase di frenatura per rottura delle funi di trazione.
- 6) Relazione geologica e geotecnica con la dimostrazione, ai sensi della legge 2.2.1964, n. 74, e delle relative norme tecniche emanate dal Ministero dei LL.PP., della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, dalle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonché da eventi di natura geologica od idrogeologica tenuto conto, quando ricorre il caso, di eventuali azioni sismiche.
- 7) Relazione basata su documenti rilasciati da organi ufficiali qualificati, attestante che il tracciato dell'impianto e, in particolare, le zone ove verranno ubicate le stazioni, i sostegni e le altre eventuali opere di linea sono immuni, per ubicazione naturale o per effetto di idonee opere di protezione, dai pericoli derivanti da slavine o valanghe.
- 8) Piano di soccorso, con indicazione dei sistemi, degli strumenti, delle attrezzature, dei mezzi e del personale che si propone di impiegare per il recupero dei viaggiatori eventualmente rimasti immobilizzati in linea, con analisi dei tempi di intervento ed evacuazione completa dell'impianto e, quando ricorre il caso, con precisazione del numero, della composizione e della distribuzione lungo la linea delle squadre di soccorso.
- 9) Disegni quotati e calcoli di verifica, redatti ai sensi della legge 5.11.1971, n. 1086 e delle relative Norme tecniche emanate dal Ministero dei LL.PP., riguardanti le opere civili in calcestruzzo armato od in struttura metallica delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, nonché delle rispettive fondazioni.

- 10) Calcoli di verifica e disegni quotati, rappresentati nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte perché le varie parti risultino chiaramente rappresentate e ne emergano tutti gli elementi necessari per giudicarle, riguardanti le parti meccaniche dell'impianto, e specialmente quelle direttamente interessanti la sicurezza; in particolare:
- a) le apparecchiature meccaniche ed i meccanismi della stazione motrice (argano, giunti, riduttori, alberi, pulegge, freni, dispositivi di controllo e di sicurezza, ecc.);
 - b) le apparecchiature meccaniche ed i meccanismi della stazione di rinvio e tensione (dispositivi di tensione a contrappeso o idraulici, ancoraggi, scarpe di appoggio e deviazione, carrelliere, carrelli tenditori, pulegge, attacchi delle funi, dispositivi di controllo e di sicurezza, ecc.);
 - c) le apparecchiature meccaniche ed i materiali di linea (scarpe, guide, rulliere, rulli dispositivi antiscarrucolanti e raccoglifune, attrezzature antinfortunistiche dei sostegni, rotaie, traverse, deviatori, ecc.);
 - d) i veicoli e le rispettive apparecchiature (seggiole, cabine, sospensioni, telai e rodiggio, carrelli, ecc.), ivi compresi i freni (sulle funi portanti o sulle vie di corsa), i dispositivi di attacco alle funi di trazione, le morse a collegamento temporaneo ed i morsetti a collegamento permanente; per le funivie bifune e per le funicolari terrestri a va e vieni le verifiche devono altresì comprendere quelle concernenti l'accoppiamento, rispettivamente, fra freni del carrello e scarpe d'appoggio delle funi portanti e quello fra freni di vettura e rotaie (o vie di corsa); per le funivie monofune con veicoli a collegamento sia temporaneo che permanente le verifiche devono comprendere quelle concernenti l'accoppiamento delle morse o dei morsetti con i rulli di linea e con le rulliere; per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente le verifiche devono comprendere quelle concernenti l'accoppiamento dei morsetti con le pulegge motrice e di rinvio;
 - e) per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo, le apparecchiature delle stazioni per il disaccoppiamento dei veicoli dalla fune portante traente all'arrivo, per il rallentamento dei veicoli stessi, per le loro movimentazioni nelle stazioni e per il loro immagazzinamento, per la loro accelerazione e per l'accoppiamento con la fune portante-traente alla partenza, ivi compresi i dispositivi di sicurezza e controllo delle operazioni di accoppiamento e disaccoppiamento, nonché quelli per il controllo del distanziamento fra i veicoli stessi.
- 11) Schemi funzionali e relazione illustrativa dei circuiti elettrici, a partire dal punto di presa dell'energia dalla rete pubblica, comprendenti lo smistamento delle alimentazioni principale e di riserva, gli azionamenti principale, di riserva, di recupero e/o di soccorso, i dispositivi di regolazione, comando, sicurezza e telecomunicazioni; i circuiti dovranno essere rappresentati secondo la Norma UNIFER-CEI S-452; per gli impianti equipaggiati con sistemi a logica statica programmabile per il controllo e la gestione dei dispositivi di comando, regolazione e sicurezza, dovrà essere presentata, in particolare, la documentazione di cui al punto 10 della Circolare D.G. n. 159/89.